



Regione Umbria

Giunta Regionale

Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1
atcpg1@pec.it
Presidente Luciano Calabresi

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: ATC Perugia 1 - Autorizzazione immissione selvaggina - anno 2025

Si trasmette la Determinazione Dirigenziale n. 13373 del 16 dicembre 2024, con la quale sono state autorizzate le immissioni di selvaggina nel territorio di competenza dell'A.T.C Perugia 1.

Si chiede che, a rendicontazione dell'attività svolta, venga trasmessa al Servizio scrivente la localizzazione georeferenziata dei siti di immissione (formato shapefile).

Cordiali saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Michele Croce

Allegati alla nota:

- DD 13373 del 16/12/2024 (DG_0052999_2024)

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Sviluppo economico,
agricoltura, lavoro, istruzione, agenda
digitale.

Servizio Foreste, montagna, sistemi
naturalistici e Faunistica-venatoria

Sezione Tutela e gestione della fauna,
organizzazione attività venatoria e pesca
sportiva

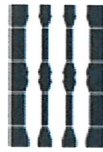
Il Responsabile
Michele Croce

REGIONE UMBRIA
Via Mario Angeloni, 61 - 06124 Perugia

Telefono: .075 504 5050
FAX:

Indirizzo email:
mcroce@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it



Regione Umbria Giunta Regionale

DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e Faunistica-venatoria

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 13373 DEL 16/12/2024

OGGETTO: ATC Perugia 1 - Autorizzazione immissione selvaggina - anno 2025

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";
Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;
Visto il Piano Faunistico Venatorio regionale (PFVR) 2019-2023 approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 8 agosto 2019, n. 331;
Dato atto che il PFVR, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della LR 14/1994 ha durata quinquennale ed è comunque valido fino all'approvazione del nuovo Piano;
Considerato che i ripopolamenti dovrebbero essere attuati secondo precisi criteri tecnico scientifici, effettuati almeno in parte con interventi sperimentali di preambientamento;
Vista la richiesta di autorizzazione per l'immissione della selvaggina, inoltrata da parte

dell'A.T.C. Perugia 1 con PEC n. 263917 del 4/12/2024 i cui quantitativi, tenuto anche conto di quanto riportato nella documentazione trasmessa per l'espletamento della procedura di VInCA, sono riassunti nella tabella seguente:

Piano ripopolamento ATC Perugia 1	n. capi
lepre (<i>Lepus europaeus</i>)	2.000
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	6.000
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1.500

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 13031 del 9/12/2024, avente ad oggetto: Valutazione di Incidenza – Direttiva 92/43/CEE; D.P.R. 357/1997 e s.m. e i. L.R. 1/2015, art.13 – “Studio per la Valutazione di Incidenza Ambientale - Interventi di gestione faunistica A.T.C. Perugia 1 - Quinquennio 2025-2029”. Proponente: Ambito Territoriale di Caccia – Perugia 1”, con la quale la Regione Umbria ha espresso un parere favorevole all'attuazione degli interventi previsti;
Preso atto che la citata Determinazione Dirigenziale (n. 13031 del 9/12/2024) esprime parere favorevole a condizione che durante le immissioni vengano rispettate integralmente tutte le indicazioni fornite nello Studio di Incidenza Ambientale e tenendo conto delle seguenti prescrizioni:

- gli interventi di ripopolamento vengano effettuati esclusivamente con capi appartenenti alle seguenti specie autoctone: lepre, fagiano e starna in regola con la normativa sanitaria vigente;
- gli interventi di ripopolamento vengano eseguiti sotto la direzione di un professionista con comprovata esperienza nel settore zoologico;
- per gli istituti faunistici ricadenti nei siti Natura 2000 eventuali nuovi recinti di ambientamento siano realizzati esclusivamente con recinzioni elettrificate mobili e facilmente amovibili senza prevedere strutture fisse;
- per le operazioni di cattura all'interno degli istituti faunistici ricadenti nei siti Natura 2000 il passaggio dei mezzi dovrà interessare esclusivamente la viabilità rurale esistente e non dovranno essere effettuati sfalci o estirpazione della vegetazione per il posizionamento delle reti;

Considerato che, coerentemente con gli obiettivi del vigente Piano Faunistico Venatorio Regionale, gli interventi di ripopolamento dovranno essere effettuati esclusivamente con selvaggina ambientata da immettere prioritariamente all'interno delle Aree di Rispetto Temporaneo (ART) e delle Zone di ripopolamento e cattura (ZRC) di nuova istituzione. Secondariamente, laddove tali ambiti non siano uniformemente presenti nel territorio di competenza dell'ATC, la selvaggina ambientata potrà essere immessa anche all'interno di istituti faunistici pubblici preclusi all'esercizio venatorio e nel territorio a caccia programmata;

Ritenuto che, qualora le immissioni interessino il territorio a caccia programmata, debbano essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:

- il sito di immissione dovrà essere selezionato sulla base della vocazionalità faunistica del territorio;
- le attività di ripopolamento dovranno concludersi entro il 15/03/2025;
- le lepri dovranno essere rilasciate in nuclei di consistenza minima pari a 2 coppie;
- i galliformi dovranno essere rilasciati in nuclei di consistenza minima pari a 10 individui costituiti da soggetti appartenenti ad entrambi i sessi;

Ritenuto inoltre che, per ragioni di carattere sanitario, non venga fatto ricorso a selvaggina proveniente dall'estero;

Dato atto che il Piano Faunistico Venatorio Regionale dispone che gli Ambiti Territoriali di Caccia autorizzino le immissioni di selvaggina da parte delle Associazioni Venatorie, a condizione che vengano ricomprese nei piani di ripopolamento predisposti dagli A.T.C.;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di approvare il piano di interventi di ripopolamento della selvaggina per l'anno 2025, tenendo conto di quanto pervenuto da parte dell'A.T.C. Perugia 1 con PEC n. 263917 del 4/12/2024 e dei contenuti della documentazione trasmessa per l'espletamento della procedura di VIncA, i cui quantitativi sono riportati nella seguente tabella:

Piano ripopolamento ATC Perugia 1	n. capi
lepre (<i>Lepus europaeus</i>)	2.000
fagiano (<i>Phasianus colchicus</i>)	6.000
starna (<i>Perdix perdix</i>)	1.500

2. di autorizzare le immissioni in questione nel rispetto delle prescrizioni, riportate in premessa, previste nella Determinazione Dirigenziale n. 13031 del 9/12/2024 relativa all'espletamento della procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale;
3. di effettuare gli interventi di ripopolamento esclusivamente con selvaggina ambientata da immettere prioritariamente all'interno delle Aree di Rispetto Temporaneo (ART) e delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) di nuova istituzione;
4. secondariamente, laddove gli ambiti di cui al punto precedente non siano uniformemente presenti nel territorio di competenza dell'ATC, la selvaggina ambientata potrà essere immessa anche all'interno di istituti faunistici pubblici preclusi all'esercizio venatorio e nel territorio a caccia programmata;
5. di stabilire che qualora le immissioni interessino il territorio a caccia programmata, debbano essere rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - il sito di immissione dovrà essere selezionato sulla base della vocazionalità faunistica del territorio;
 - le attività di ripopolamento dovranno concludersi entro il 15/03/2025;
 - le lepri dovranno essere rilasciate in nuclei di consistenza minima pari a 2 coppie;
 - i galliformi dovranno essere rilasciati in nuclei di consistenza minima pari a 10 individui costituiti da soggetti appartenenti ad entrambi i sessi;
6. di vietare, per ragioni di carattere sanitario, il ricorso a selvaggina proveniente dall'estero;
7. di trasmettere il presente atto al Comitato di Gestione dell'A.T.C. Perugia 1.
8. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 13/12/2024

L'Istruttore
- Michele Croce
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/12/2024

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Michele Croce
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 16/12/2024

Il Dirigente
Francesco Grohmann
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2

Regione Umbria, trasmissione protocollo nr. 2024-0273192

Da REGIONE UMBRIA <direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it>

A Ambito Territoriale di Caccia Perugia 1 <atcp1@pec.it>

Data lunedì 16 dicembre 2024 - 17:50

NR_061178_2024.pdf

DG_0052999_2024.pdf